

ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA ELETTIVA

**NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA
ELETTIVA DEL 16 MAGGIO 2020 A ROMA**

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento è emanato per disciplinare i lavori dell'Assemblea Elettiva, interpretando le previsioni contenute nello Statuto FITDS e negli altri regolamenti federali vigenti ed è parimenti vincolante.

Art. 1

Diritto di Voto

- 1.1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche (di seguito "A.S.D.") affiliate, secondo quanto previsto dallo Statuto.
- 1.2. In particolare, partecipano all'Assemblea Nazionale con diritto a voto:
 - i rappresentanti degli affiliati in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto;
 - i rappresentanti degli atleti e dei tecnici secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto (cfr. art. 22 Statuto).
- 1.3. L'A.S.D. acquisisce il diritto al voto qualora abbia maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea a condizione che abbia partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione e risulti iscritta al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali (art. 22 Statuto).
- 1.4. Hanno diritto al voto nelle Assemblee Nazionali gli atleti ed i tecnici maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività. Gli atleti e i tecnici sono rappresentati in tutte le Assemblee Nazionali dai delegati eletti nell'ambito di ciascuna A.S.D. affiliata dalle rispettive categorie della stessa A.S.D. in numero di un delegato e di un supplente per ciascuna delle due categorie per ogni A.S.D. In caso di impedimento a partecipare da parte dei rappresentanti eletti, gli stessi saranno sostituiti dai rispettivi supplenti (art. 20 Statuto).
- 1.5. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati (art. 20 Statuto).

- 1.6. Tutti i rappresentanti devono possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali. Non è consentita la partecipazione a soggetti non tesserati (art. 6 Statuto) e/o a soggetti sottoposti a sanzioni disciplinari.
- 1.7. I candidati non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.

Art. 2

Deleghe

- 2.1. In caso di impedimento, al fine di consentire agli affiliati l'esercizio del diritto di voto nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale, è ammesso il rilascio di delega. E' esclusa la possibilità di rilascio di delega da parte dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici (art. 23 Statuto).
- 2.2. La delega deve essere redatta, a pena di inammissibilità, sul modello allegato alla convocazione (e scaricabile dal sito della Federazione), stampata su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere, secondo quanto prescritto dall'art. 23 dello Statuto :
 - le generalità e la copia del documento (in corso di validità) del legale rappresentante della stessa;
 - la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.
- 2.3. Secondo quanto previsto dallo Statuto (art. 23, comma 2), potrà essere rilasciata 1 (una) sola delega ed esclusivamente ai Presidenti delle A.S.D. affiliate o, in alternativa, ad un loro delegato (che deve essere consigliere in carica della stessa A.S.D. o di altra A.S.D. e delegato dal suo Presidente).
- 2.4. Le deleghe, da presentare in originale, in sede di Assemblea, presso la Commissione Verifica Poteri, pena l'irricevibilità, potranno essere anticipate a mezzo email alla Segreteria Federale.
- 2.5. Non possono rappresentare nessun affiliato né direttamente né per delega i membri del Consiglio Federale uscente ed candidati alle cariche elettive federali.

Art. 3

Funzionamento dell'Assemblea

- 3.1. L'Assemblea Nazionale è insediata dal Commissario Straordinario e, prima dell'inizio dei lavori, elegge (a maggioranza semplice), il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario che costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
- 3.2. Il Presidente dell'Assemblea:
 - a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno (che ha il dovere di rispettare e di far rispettare);
 - b) è l'unica autorità a dirimere questioni di ordine ed è interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
 - c) stabilisce l'ordine e la durata degli interventi dei candidati alle relative cariche;
 - d) dà comunicazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea e ne proclama gli esiti;

- e) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e tutte le votazioni poste all'ordine del giorno;
- f) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 4

Commissione Verifica Poteri

- 4.1. Salvo quanto già disciplinato nella lettera di convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva, la Commissione Verifica Poteri ha il compito di: (i) verificare l'identità dei rappresentanti delle A.S.D., presenti di persona o per delega; (ii) accertare la validità delle deleghe; (iii) controllare l'identità dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici.
- 4.2. Le eventuali controversie in tema di rappresentanza sono istruite, in via d'urgenza con le informazioni necessarie, dalla Commissione stessa ed inserite a verbale. Vengono poi rimesse all'Assemblea, che decide in via definitiva.
- 4.3. All'orario stabilito per la prima convocazione, la Commissione compila il verbale degli aventi diritto a voto ammessi sino a quel momento con i relativi voti, costituenti la forza assembleare.
- 4.4. Il Presidente della Commissione Verifica Poteri darà comunicazione ufficiale all'Assemblea degli elenchi degli aventi diritto a voto.
- 4.5. Se l'Assemblea non risultasse formata all'orario previsto per la prima convocazione, giunto l'orario della seconda, dovranno essere ripetute le operazioni sopra previste per l'apertura della prima convocazione ad eccezione di coloro che erano stati già identificati.
- 4.6. La Commissione deve redigere apposito verbale circa i lavori svolti.
- 4.7. Il verbale deve indicare il numero delle A.S.D. rappresentate in Assemblea, il numero di quelle aventi diritto a voto, il numero dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, il numero dei voti presenti.

Art. 5

Collegio degli Scrutatori

- 5.1. L'Assemblea elegge, sempre a maggioranza semplice, il Collegio degli Scrutatori composto da un Presidente e da due componenti scegliendoli tra le persone presenti aventi diritto al voto. Per tutte le operazioni ed i compiti affidati, ivi comprese le attività di cui ai successivi punti 5.2 i) e ii), il Collegio degli scrutatori è affiancato e coadiuvato dalla Commissione Verifica Poteri.
- 5.2. Gli scrutatori controfirmano gli elenchi consegnati dalla Commissione Verifica Poteri, accertano l'identità di chi vota ed esplicano tutte le operazioni concernenti le votazioni, di cui redigono verbale che consegnano al Presidente dell'Assemblea. In particolare: (i) controllano lo svolgimento delle operazioni di voto; (ii) consegnano le schede siglate ai votanti e ne effettuano successivamente lo spoglio, dichiarandone la nullità nei casi in cui non sia determinabile la volontà del votante oppure siano apposti chiari segni di riconoscimento dello stesso. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.
- 5.3. Al termine di tutte le votazioni, le schede di votazione, chiuse in un plico sigillato, debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
- 5.4. Lo scrutinio dei voti viene effettuato immediatamente dopo che l'ultimo elettore ha votato e si intende concluso allorché, dallo spoglio delle schede, la somma dei voti riportato da ciascun candidato, dai voti nulli e di quelli corrispondenti alle schede bianche, coincide con i voti della forza assembleare che ha preso parte alla votazione.

- 5.5. Il Presidente dell'Assemblea comunica l'esito delle votazioni e, nel caso di elezioni in cui si renda necessario un ballottaggio, indica fra quali dei candidati esso debba essere effettuato. Ultimate le varie operazioni di voto proclama gli eletti.
- 5.6. Gli scrutatori possono esplicitare i loro compiti sia collegialmente che singolarmente. Nel caso di suddivisione dei compiti, ne redigono verbale che sottopongono preventivamente all'approvazione del Presidente dell'Assemblea.

Art. 6 Candidature

- 6.1. Chiunque sia interessato ad accedere ad una carica elettiva ed abbia i requisiti richiesti dallo Statuto FITDS deve presentare la propria candidatura utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla FITDS debitamente compilato e firmato, allegando allo stesso fotocopia del documento di identità in corso di validità.
- 6.2. Le candidature devono essere trasmesse alla Segreteria Federale entro e non oltre il termine perentorio delle ore 20:00 del 6 aprile 2020, a pena di inammissibilità della candidatura (art. 28 Statuto), esclusivamente mediante comunicazione via PEC all'indirizzo candidaturefitds2020@pec.fitds.it.
- 6.3. Non è ammessa la candidatura contestuale a più cariche. Nel caso in cui vengano presentate candidature a più cariche, tutte saranno considerate invalide e non ammissibili.
- 6.4. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.
- 6.5. Per assumere cariche federali sono necessari i seguenti requisiti: (a) essere cittadino italiano; (b) avere compiuto la maggiore età; (c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad 1 (uno) anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad 1 (uno) anno; (d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad 1 (uno) anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti; (e) non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
- 6.6. Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
- 6.7. I componenti il Consiglio Federale eletti in quota atleti e tecnici, devono essere in attività o essere stati regolarmente tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.
- 6.8. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo e/o alla gestione della F.I.T.D.S. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, la F.I.T.D.S., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso e dalla F.I.T.D.S.

Art. 7 Modalità di votazione

- 7.1. I rappresentanti delle A.S.D., degli atleti e dei tecnici aventi diritto a voto riceveranno distinte schede elettorali.
In particolare:

- 7.1.1. i rappresentanti delle A.S.: (i) la scheda per la votazione del Presidente Federale; (ii) la scheda per la votazione dei 5 Consiglieri federali in rappresentanza delle A.S.D.; (iii) la scheda per la votazione del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.
- 7.1.2. i rappresentanti degli Atleti: (i) la scheda per la votazione del Presidente Federale; (ii) la scheda per la votazione dei 2 Consiglieri federali in rappresentanza degli Atleti; (iii) la scheda per la votazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 7.1.3. i rappresentanti dei tecnici: (i) la scheda per la votazione del Presidente federale; (ii) la scheda per la votazione del Consigliere federale in rappresentanza dei tecnici; (iii) la scheda per la votazione del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.
- 7.2. Il voto si appone scrivendo nell'apposita linea il nominativo del candidato prescelto tenendo presente che:
- per il Presidente federale, il Consigliere federale in rappresentanza dei Tecnici, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, potrà essere espresso un solo voto;
 - per i Consiglieri federali in rappresentanza delle A.S.D., potranno essere espressi fino ad un massimo di n. 5 candidati;
 - per i Consiglieri federali in rappresentanza degli Atleti, potranno essere espressi fino ad un massimo di n. 2 candidati.
- 7.3. L'apposizione sulle schede di voto di un numero superiore di candidati rispetto a quanto sopra indicato, comporterà l'annullamento della scheda nella sua interezza.
- 7.4. L'art. 28, comma 2, dello Statuto prevede che nella composizione del Consiglio Federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad un terzo (*i.e.*: due su otto). Per garantire il rispetto dello Statuto si procederà, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni delle componenti tecnici, atleti e società sportive, avendo conto che in ogni caso ai rappresentanti degli atleti è riservato un posto per genere. Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di almeno due componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota di cui al comma 2 dell'art. 28 dello Statuto.

Art. 8 **Ricorsi**

- 8.1. La Corte Federale di Appello decide, in unico grado, in merito a qualsiasi controversia insorta in relazione alla presentazione delle candidature, al riconoscimento e all'esercizio del diritto di voto ed è competente per i ricorsi avverso la validità dell'Assemblea.
- 8.2. La Segreteria Federale, ove riscontri l'ineleggibilità di un candidato provvederà a darne comunicazione all'interessato ed alla ASD di tesseramento almeno 30 (trenta) giorni prima

della celebrazione dell'Assemblea Nazionale; l'interessato potrà prenderne atto oppure proporre ricorso a mezzo PEC all'indirizzo cortefederalediappello@pec.fitds.it da far pervenire, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione della Segreteria Federale.

- 8.3. Gli affiliati, i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto a voto, nonché i candidati alle cariche elettive possono presentare ricorso avverso i dati risultanti dall'elenco ufficiale sia per le candidature che per l'omessa e/o per l'errata attribuzione dei voti; il ricorso può essere proposto anche nei confronti di altri affiliati o rappresentanti o candidati alle cariche elettive: il ricorso dovrà essere presentato negli stessi termini e con le stesse modalità di cui al precedente punto 8.2; il termine di 7 (sette) giorni per la proposizione (a pena di decadenza) del ricorso decorrerà dalla pubblicazione sul sito internet della Federazione (www.fitds.it).
- 8.4. La Corte d'Appello Federale, informata la Segreteria Federale della proposizione del ricorso ed acquisita ogni informazione utile, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, decide, con provvedimento definitivo ed inoppugnabile, entro 7 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva.
- 8.5. Della decisione è data immediata notizia agli interessati ed alle ASD di affiliazione a mezzo PEC. La Segreteria Federale, in caso di accoglimento del ricorso, provvede ad emendare l'elenco dei candidati da pubblicare sul sito internet della Federazione.
- 8.6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo 8 e per quanto compatibili si applicano le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FITDS (approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 299 del 5 luglio 2016).

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Sesti

